



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

e.p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali

Ai Rappresentanti regionali delle Organizzazioni
Sindacali

Oggetto: **Assunzioni in ruolo a.s. 2017/18** – Incompatibilità – Part time - Chiarimenti.

A seguito di quesiti pervenuti a questa Direzione circa la possibilità per gli aspiranti docenti individuati quali destinatari di contratti a tempo indeterminato per l'a.s. 2017/18 di poter conservare il rapporto di lavoro in essere usufruendo di aspettativa ex art. 18, comma 3 del CCNL "comparto scuola" sottoscritto il 29.11. 2007, si comunica quanto segue.

Chi ha già instaurato ed ha in atto un rapporto di lavoro non può sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola se non ha risolto il precedente rapporto di lavoro.

Diversamente si configurerebbe la fattispecie prevista dall'art. 508 del D.Lgs 297/1994 e dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001, che rinvia all'art. 60 e seguenti del Testo Unico approvato con DPR 10.01.1957 n. 3, ossia il regime di incompatibilità nel pubblico impiego, tenuto conto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico.

Dalla normativa richiamata discende chiaramente l'incompatibilità tra l'impiego pubblico e altra attività lavorativa già in essere, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto e che non può essere sanata con la concessione dell'aspettativa ex art. 18, comma 3 del CCNL "comparto scuola".

Il diritto a fruirla dell'aspettativa ex art. 18, comma 3 del citato CCNL "comparto scuola", si matura infatti con la sottoscrizione senza cause ostative del contratto di assunzione in ruolo.

Tale interpretazione è supportata anche dal Pronunciamento della Corte dei Conti del Piemonte del 27 febbraio 2015, relativamente ad un caso simile a quello sopra prospettato, concernente una docente che aveva conservato il precedente rapporto di lavoro a seguito di richiesta di aspettativa ex art. 18 comma 3 del CCNL 2007.

Differente è invece il caso dell'aspirante che opta per il **regime di part-time**.

Com'è noto, secondo il punto A.15 delle istruzioni operative -Allegato A - trasmesse con nota del MIUR prot. n. 10299 del 27 giugno 2017, " *E' possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part -time secondo quanto previsto dalla legge n. 183/2010.*"

Chi sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part -time può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata. In tale situazione il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto presso l'istituzione scolastica, dovrà chiedere di poter instaurare un rapporto di lavoro part- time con prestazione oraria non superiore al 50%.

Prima di stipulare il contratto in regime di part -time il Dirigente scolastico dovrà verificare presso l'Ufficio Scolastico territoriale che non si superi a livello provinciale l'aliquota del 25%,calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto, come previsto dall' art. 39 del CCNL comparto scuola.

IL DIRIGENTE
Rita Marcomini

A.M.